

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ

ART.1

DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d'appalto, con la parola "Stazione Appaltante", "Committente", o "Ente" verrà indicata la Provincia del Sud Sardegna, sede legale in via Mazzini 39, Carbonia, e con "Appaltatore" o anche "Impresa" o "Ditta Appaltatrice" l'impresa specializzata aggiudicataria del presente appalto.

ART.2

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre ferita e/o difficoltà, rinvenuta nel territorio della Provincia del Sud Sardegna.

Per fauna selvatica terrestre sono da intendersi i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio della Regione.

ART. 3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

Attraverso l'affidamento del servizio oggetto del presente appalto, l'Ente si prefigge di:

- a) perseguire la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia, attraverso le attività di pronto soccorso, recupero, trasporto e riabilitazione, al fine di garantire un'adeguata tutela ed assistenza al patrimonio faunistico presente;
- b) sostenere una maggiore partecipazione alle attività di tutela della fauna selvatica da parte delle associazioni di volontariato e dei privati cittadini, che, rinvenendo animali in difficoltà, cercano nelle istituzioni un ente a cui affidare l'animale bisognoso di cure.

ART. 4

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà effettuato presso la struttura veterinaria dell'aggiudicatario, in favore della fauna selvatica terrestre ferita e/o difficoltà, ivi portata da soggetti pubblici o privati, o dallo stesso aggiudicatario del servizio in oggetto, che sarà tenuto, nei casi espressamente previsti dal presente capitolato, al trasporto dell'animale dal punto in cui viene ritrovato fino alla propria struttura.

Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la reperibilità di almeno un veterinario qualificato.

L'intervento dovrà essere garantito nel minor tempo possibile.

Il recupero ed il trasporto dell'animale dovranno essere effettuati con modalità tali da preservare e garantire, per quanto possibile e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il migliore mantenimento in buona salute dell'animale.

Il recupero ed il trasporto degli animali di piccole o medie dimensioni presso la struttura veterinaria dell'aggiudicatario potranno essere effettuati anche da privati, associazioni di volontariato o altri enti pubblici, sempre con modalità tali da evitare ogni situazione di rischio e preservare il mantenimento in buona salute dell'animale.

L'aggiudicatario provvederà ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione, a stilare un primo esame clinico e ad effettuare gli esami, la stabilizzazione delle condizioni dell'animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispetto delle norme di igiene, di sicurezza e del benessere animale.

Conclusa la visita e l'eventuale medicazione, l'aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- a) a trattenere l'animale in degenza presso la struttura veterinaria per il tempo necessario per un primo intervento di pronto soccorso, per un massimo di due giorni o, secondo le specifiche necessità ravvisate dal veterinario e sentito l'Ufficio Provinciale competente, per un periodo superiore. La degenza presso la struttura veterinaria dovrà aver luogo garantendo le massime condizioni di benessere fisiologico ed etologico dell'animale e nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza per lo stesso e per gli operatori coinvolti;
- b) di seguito, a trasportare l'animale - per quanto possibile stabilizzato nelle sue condizioni generali - presso uno dei centri ufficiali di recupero della fauna selvatica regionali, previo accordo con i responsabili dei medesimi, qualora sia necessaria la sua ospedalizzazione o un prolungato periodo di degenza;
- c) a trasportare ed assistere l'animale durante la sua liberazione nel sito in cui è stato ritrovato, qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato, in applicazione delle normative vigenti in materia. Nel caso in cui la liberazione nel sito di ritrovamento sia impossibilitata o lo stesso risulti poco idoneo ad ospitare l'animale da dimettere, sarà onere dell'Ufficio Provinciale competente, individuare un luogo alternativo in grado di rispondere alle esigenze proprie della specie interessata;
- d) provvedere, in caso di liberazione, a comunicare per mezzo di posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo pec indicato dalla stazione appaltante e per conoscenza al referente del Servizio Gestione Faunistica, con un anticipo di almeno 48 ore, data, ora e luogo in cui essa verrà effettuata, e provvedere alla documentazione dell'evento tramite la realizzazione di elaborati fotografici e/o audiovisivi.
- e) la reimmissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul territorio;
- f) in caso di soppressione o morte dell'animale durante il trasporto o durante la sua permanenza presso la struttura veterinaria, l'aggiudicatario provvederà allo smaltimento dello stesso nel pieno rispetto della normativa vigente, previa comunicazione dei dati relativi alla specie ed allo stato di conservazione dell'animale, all'Ufficio Provinciale competente, che valuterà la possibilità di destinare l'esemplare a trattamento tassidermico.

I risultati che scaturiranno dallo svolgimento del presente servizio, saranno oggetto di presentazione, condivisione e confronto attraverso l'organizzazione di un evento pubblico dedicato, la cui organizzazione sarà curata dalla stazione appaltante, in occasione del quale dovrà essere predisposta una presentazione in formato ppt oltre che un abstract i cui contenuti verranno utilizzati per la realizzazione di una pubblicazione tecnico-scientifica che illustri le attività svolte ed i risultati raggiunti.

ART. 5 RECUPERO E TRASPORTO

L'aggiudicatario dovrà provvedere personalmente al recupero ed al trasporto dell'animale da sottoporre a visita presso le proprie strutture veterinarie nei casi in cui:

- a) avvenga comunicazione di ritrovamento di fauna selvatica ferita o in difficoltà, da parte di soggetti pubblici o privati, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità al fine di evitare ogni ulteriore aggravio dello stato in cui verte l'animale in difficoltà o sia necessario l'intervento di personale qualificato, previo accordo, per quanto possibile, con l'Ufficio Provinciale competente.
- b) sopraggiunga esplicita e motivata richiesta da parte della Stazione Appaltante e/o del C.F.V.A.;
- c) si tratti di esemplari di fauna particolarmente protetta, così come individuati nell'Allegato 1 della Legge Regionale 23/1998, appartenenti alle seguenti specie:

Mammiferi: Ghiro (*Glis glis*), Martora (*Martes martes*), Gatto selvatico (*Felis silvestris*), Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), Daino (*Dama dama*), Muflone (*Ovis musimon*).

Uccelli: Nibbio reale (*Milvus milvus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Astore sardo (*Accipiter gentilis arrigonii*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Aquila del Bonelli (*Hieraetus fasciatus*), Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*), Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*) Aquila di mare (*Haliaetus albicilla*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Albanella reale (*Circus cyaneus*), Aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*), Aquila minore (*Aquila pennatus*), Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Grifone (*Gyps fulvus*);

- d) si tratti di esemplari di fauna non protetta appartenenti alle seguenti specie:

Mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*), Volpe (*Vulpes vulpes ichtnusae*);

ART. 6

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ANIMALI VISITATI

Ogni animale visitato dovrà essere registrato attraverso la compilazione della scheda di ritrovamento/consegna allegata al presente capitolato.

Per ogni animale dovranno essere realizzate almeno 3 (tre) foto rappresentative dello stesso e del suo decorso clinico, di cui almeno due relative al momento del ricovero, ed in caso di realizzazione di radiografie, dovrà essere realizzata almeno una foto di ognuna di esse.

Le schede degli animali sottoposti a visita clinica da parte dell'aggiudicatario devono essere inserite in una banca dati su supporto informatico, che dovrà essere trasmessa all'Ente insieme alla rendicontazione delle prestazioni effettuate. Copia in formato digitale delle schede di cui al comma 1, dovrà essere trasmessa anche all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura, tramite posta elettronica certificata e per conoscenza al Servizio Gestione Faunistica della Stazione Appaltante.

ART. 7

DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto avrà durata di **12 (dodici)** mesi dalla data della sua stipulazione. L'aggiudicatario si obbliga a prorogare il contratto, a richiesta della stazione appaltante, per un massimo di 12 mesi, alle stesse condizioni stabilite nell'originario contratto. Il diritto di opzione di proroga è

esercitabile dalla stazione appaltante entro la data di scadenza del contratto. Durante il periodo di proroga del contratto, la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi; in assenza dell'esercizio del diritto di opzione di proroga il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

La documentazione relativa agli animali visitati e meglio individuata nel presente Capitolato, dovrà essere consegnata rispettivamente in formato digitale e digitale editabile, alla Stazione Appaltante - Area Ambiente, entro e non oltre il quindicesimo giorno rispetto a quello di chiusura di ogni periodo di rendicontazione.

La consegna della documentazione relativa all'ultimo periodo di rendicontazione dovrà essere accompagnata dai seguenti ulteriori elaborati:

- a) relazione riepilogativa del servizio erogato con l'indicazione schematica degli interventi effettuati e delle eventuali criticità emerse;
- b) relazione riepilogativa degli interventi richiesti e non effettuati, in quanto non previsti e/o non regolamentati dal contratto stipulato con la Stazione Appaltante, con l'indicazione schematica degli interventi richiesti e le eventuali criticità emerse;
- c) elaborato cartografico con l'indicazione dei punti di rinvenimento della fauna selvatica terrestre in difficoltà e delle eventuali reimmissioni in natura.

La consegna di quanto indicato al punto precedente, in formato cartaceo e digitale editabile, dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno rispetto alla data di chiusura dell'ultimo periodo di rendicontazione.

I periodi di rendicontazione, che potranno essere suscettibili di modifiche, saranno indicativamente a cadenza trimestrale.

Il luogo della prestazione sarà l'intero territorio della Stazione Appaltante, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante.

ART. 8

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, soggetto a ribasso d'asta, è complessivamente pari a € 59.970,00 IVA inclusa (di cui imponibile € 49.155,73, equivalente ad un canone mensile di € 4.096,31, ed IVA € 10.814,27) e deve intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 21, In caso di assenza di prestazioni rese per un mese, sarà corrisposta la somma forfettaria mensile di € 800,00 IVA inclusa, considerata la tipologia di servizio richiesto con reperibilità di 24 ore su 24.

Pertanto, con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara.

Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata è invariabile. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta, che rimarranno a suo totale carico.

Ai sensi della L. 123/2007 e del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l'assenza di interferenze.

Art. 9

STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma di scrittura privata con l'aggiudicatario.

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltatore.

All'aggiudicatario dell'appalto, inoltre, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione della garanzia definitiva prevista ai sensi dell'articolo 103 D.lgs. 50/2016 .

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione, con emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 10

REQUISITI MINIMI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Possesso di laurea in medicina veterinaria, con l'esplicita indicazione dell'oggetto del corso di laurea, della data di conseguimento e dell'università presso la quale è stata conseguita;

Disponibilità e ubicazione, nell'ambito della Provincia del Sud Sardegna, di una struttura ambulatoriale di primo intervento con le seguenti dotazioni minime inderogabili: sala visita, apparecchio radiologico, sala operatoria dotata di strumentazione adeguata.

L'appaltatore dovrà disporre al momento dell'avvio della esecuzione del servizio e per tutta la durata dello stesso, dell'ambulatorio succitato e delle eventuali ulteriori sedi e attrezzature dichiarate in sede di offerta.

Ove la stazione appaltante verificasse che per l'esecuzione del servizio l'affidatario è carente della dotazione di cui sopra, revocherà immediatamente l'affidamento e saranno a carico dell'impresa tutte le spese conseguenti, salvo il risarcimento del danno.

A tal fine, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

copia dei contratti già stipulati (proprietà/ nolo/affitto, ecc.) dai quale risulti l'identificazione della sede e delle attrezzature, dichiarate in sede di offerta, che saranno utilizzate durante l'esecuzione del servizio, unitamente a eventuali titoli autorizzativi per ambulatori veterinari.

In difetto anche di un solo elemento di quanto sopra indicato, nonché di quanto eventualmente richiesto in sede di verifica, non si potrà procedere alla consegna del servizio.

ART. 11

REQUISITI MINIMI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA

L'appaltatore dovrà avere svolto l'attività oggetto dell'appalto per un importo minimo di € 49.155,73 nei 3 anni precedenti questo bando.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'amministrazione appaltante avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

ART. 13

OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei servizi, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

ART. 14

OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla L. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- a) di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- b) di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- c) di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

ART. 15

DIVIETI

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- a) **sospendere** l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- b) **subappaltare** il servizio: pertanto, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- c) **cedere** il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica ed al risarcimento del danno.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni dell'Appaltatore, della Provincia del Sud Sardegna e/o di terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell'Appaltatore senza possibilità di rivalsa sulla Provincia del Sud Sardegna stessa.

Pertanto, l'Appaltatore espressamente solleva la Provincia del Sud Sardegna da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 17

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Parimenti l'appaltatore si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

ART. 18

GARANZIE

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria fideiussoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto come definita dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 D.lgs. 50/2016 (Cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Gli operatori economici, ai sensi all'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, potranno usufruire del beneficio della riduzione della cauzione.

ART. 19

PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna della documentazione di cui all'art. 6 e art. 7 comma 2, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari all'1‰ del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei restanti elaborati e dei dati di cui all'art. 7 commi 3 e 4, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari all'1‰ del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di lavoro incompleto o carente di alcuni dati e/o elaborati richiesti, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,5‰ del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga dell'opzione di proroga e l'aggiudicatario non ottemperi a tale obbligo, lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,5‰ del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ogni giorno lavorativo non svolto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dalla Provincia al fornitore; l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l'Amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

ART. 20

SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 50/2016 la Provincia del Sud Sardegna può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni di cui alla predetta norma.

Ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016 sono causa di risoluzione del contratto le circostanze di cui ai commi 1 e 2 della predetta norma.

Precisamente la Provincia del Sud Sardegna si riserva il diritto di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle circostanze elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016.

Altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016, la Provincia del Sud Sardegna procede alla risoluzione del contratto d'appalto qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 50/2016 delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016.

È altresì causa di risoluzione del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi la Provincia del Sud Sardegna dichiara la risoluzione contrattuale solo all'esito del procedimento di formulazione e contestazione degli addebiti, assegnazione all'Appaltatore del termine per controdeduzioni e valutazione delle stesse descritto al comma 3 dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016. In particolare, per gli effetti di cui al presente paragrafo, costituisce "grave inadempimento" l'applicazione di penali a norma dell'art. 21 del presente capitolato per ritardato adempimento o accertate violazioni delle obbligazioni contrattuali per un ammontare che superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Decreto legislativo n. 50/2016, qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente paragrafo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Provincia del Sud Sardegna risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 21

RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del Decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter, e 92, comma 4, del D.Lgs n. 159/2011, la Provincia del Sud Sardegna può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 22

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Decreto legislativo n. 50/2016, la Provincia del Sud Sardegna, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 23

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante, in rate bimestrali posticipate, mediante bonifici sul conto corrente indicato dall'appaltatore, in seguito alla presentazione di una rendicontazione bimestrale analitica delle prestazioni professionali previa verifica da parte degli uffici competenti della Provincia.

I pagamenti saranno in ogni caso effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica ai fini fiscali e subordinatamente all'acquisizione di DURC regolare e alla verifica, da parte dell'Ente, della regolare esecuzione del servizio svolto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato a norma di legge.

Trattandosi di un servizio aggiudicato dalla Provincia con fondi regionali che verranno appositamente trasferiti, l'Ente non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella corresponsione dei compensi rispetto ai termini previsti dal comma 1 qualora tale ritardo derivi da un ritardo nel versamento delle rate del finanziamento da parte della Regione Sardegna.

ART. 24

ESTENSIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'estensione del servizio per attività affini e/o analoghe che si dovessero rendere necessarie per raggiungere le finalità di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DATI

Gli offerenti e l'aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.

ART. 26

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Area Ambiente Dr.ssa Speranza Schirru.

ART. 27

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara tutta, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture, alle norme del decreto legislativo n. 50/2016 .

Il Dirigente

Dott.ssa Speranza Schirru